

**Soggetto imputato:**

- Datore di lavoro pubblico     Datore di lavoro privato     C.S.E.     Dirigente  
 Responsabile dei lavori     Committente     Preposto     R.S.P.P.  
 Lavoratore     Altro:

- Assoluzione  
 Condanna:     pena detentiva     pena pecuniaria

**Concorso di colpa: -**  
**Quantum: -**

**Evento**

- Mancata tutela:     non infortunio  
 Danno materiale:     infortunio     non infortunio:     lesioni     morte

**Fattispecie**

Introdottasi col carrello portavivande all'interno di un ascensore, nel corso della discesa, essendo il carrello finito contro una sporgenza muraria, era rimasta violentemente schiacciata contro la parete dalla massa di questo, così morendo per asfissia.

**Soggetto leso**

- Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore     Altro:

**Tipologia del luogo di avvenimento**

- Cantiere     Fabbrica     Ufficio     Altro:  
 Pubblico     Privato

**Principio di diritto:**

Il soggetto cui siano stati affidati i compiti del servizio di prevenzione e protezione, quali previsti dall'art. 9 d.lg. 626/94, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, può, tuttavia, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione. L'operatività della disposizione deve intendersi estesa, in forza dell'art. 7 del d.lgs. 626/94, anche ai rischi cui vanno incontro i dipendenti dell'appaltatore.

**Note:**

**Esito:** Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Lo condanna altresì a rifondere alle parti civili SG, SA e BS le spese da loro sostenute per questo grado di giudizio, spese che liquida unitariamente in Euro 1.187,050 per ciascuna delle medesime, oltre IVA e CPA.

**Esito sintesi**

- Annullamento senza rinvio     Rigetto del ricorso     Ricorso inammissibile

**Riferimenti sentenza della Cassazione Penale**

**Anno:** 2007

**Numero:** 15226

**Sezione:** IV

cod. 41

*I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.*